

Bruxelles, 4 maggio 2017
(OR. en)

8509/1/17
REV 1

PUBLIC 26
INF 81

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - DICEMBRE 2016

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel dicembre 2016.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL DICEMBRE 2016

3505^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia) tenutasi a Bruxelles l'1, il 2 e il 5 dicembre 2016

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica d'Armenia per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione	13833/16
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica d'Armenia per quanto riguarda le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione	13833/16

Dichiarazione della Commissione

1. La Commissione prende atto dell'intenzione del Consiglio di adottare una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con l'Armenia per quanto riguarda materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. Nel contempo i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno l'intenzione di adottare una decisione che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome degli Stati membri, su materie che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.
2. La Commissione ritiene che l'Unione sia competente a negoziare e concludere accordi globali nel settore del trasporto aereo, in tutte le loro parti. Essa ricorda inoltre che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, come risulta nella causa C-459/03 (punti da 92 a 95), l'esistenza della competenza esterna dell'Unione non dipende, in linea di principio, dall'adozione di atti di diritto derivato che disciplinano il settore interessato.
3. La Commissione non concorda pertanto sul fatto che l'Unione possa partecipare ai negoziati solo "per quanto riguarda materie che rientrino nella competenza esclusiva dell'Unione" (articolo 1), né che le direttive di negoziato su materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione, anche se solo condivise e non ancora esercitate, possano in qualche modo incidere sulle competenze degli Stati membri (articolo 2).
4. La Commissione ritiene inoltre che la negoziazione di un accordo globale nel settore del trasporto aereo da parte della sola Unione sia il modo più efficace per conseguire gli obiettivi della politica comune dei trasporti, in particolare per quanto riguarda la concessione di un trattamento comune all'interno dell'Unione nei confronti dei vettori aerei stabiliti in paesi terzi e di un trattamento comune da parte di paesi terzi nei confronti dei vettori aerei dell'Unione.
5. Al fine di trarre il massimo vantaggio dagli accordi internazionali nel settore dell'aviazione senza indebiti ritardi, è opportuno che essi siano applicati quanto prima dopo la firma. La prassi attuale dimostra che la partecipazione degli Stati membri a tali accordi provoca notevoli ritardi nella loro messa in vigore, mentre in tali casi l'applicazione provvisoria non sempre è garantita. Ciò è contrario all'interesse dell'Unione. In virtù del dovere di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, del TUE) le istituzioni e gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi per agevolare l'esercizio delle competenze dell'Unione e ad astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dei trattati.

6. La Commissione ritiene altresì che i limiti temporali dell'(e)autorizzazione(i) non siano compatibili con i trattati, in particolare con l'articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.
7. Tuttavia, la Commissione resta del parere che, in assenza di un progetto di testo in questa fase, l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE fornisca una base giuridica sufficiente per la decisione, senza che sia necessaria una base giuridica sostanziale.
8. La Commissione si riserva il diritto di ricorrere, se necessario, a tutti gli strumenti giuridici a disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati.

Dichiarazione della Germania

La Germania conviene di concedere alla Commissione europea il mandato di avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo con la Repubblica d'Armenia.

Tuttavia, tale consenso è concesso solo eccezionalmente nel quadro del punto 29 della dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale tenutosi a Riga il 21 e 22 maggio 2015. Non deve essere considerato un precedente per la concessione di futuri mandati.

La Germania ritiene che i negoziati debbano incentrarsi sugli accordi per i quali sono già stati concessi mandati. La decisione della Germania sull'eventuale concessione di ulteriori mandati dipenderà dai progressi compiuti nei succitati negoziati. Occorre fissare chiare priorità onde evitare di condurre troppi negoziati contemporaneamente.

Regolamento (UE) 2016/2145 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
GU L 333 dell'8.12.2016, pagg. 1-3

14148/16

Dichiarazione della Commissione

La Commissione conferma che il nuovo articolo 1 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 1370/2013 prevede una revisione periodica delle soglie di riferimento, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Si impegna a informare nel 2017 il Consiglio in merito ai risultati di detta revisione.

Decisione (PESC) 2016/2112 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, che modifica la decisione 2014/401/PESC sul centro satellitare dell'Unione europea GU L 327 del 2.12.2016, pagg. 78-78		7754/16	
Decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca GU L 332 del 7.12.2016, pagg. 18-21		10962/16	
3506^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 6 dicembre 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio GU L 342 del 16.12.2016, pagg. 1-3	13885/16	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sull'eliminazione delle strozzature agli investimenti individuate nell'ambito del terzo pilastro del piano di investimenti	14791/16
Decisione (UE) 2016/2163 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banca d'Italia GU L 333 dell'8.12.2016, pagg. 72-72	14609/16
Decisione (UE) 2016/2267 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni di Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland GU L 342 del 16.12.2016, pagg. 32-33	14550/16
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2265 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 342 del 16.12.2016, pagg. 28-29	13143/16
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2266 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici GU L 342 del 16.12.2016, pagg. 30-31	14122/16
Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione della Commissione al Consiglio sulla valutazione della direttiva 92/83/CEE	14722/16
Conclusioni del Consiglio sul Codice di condotta (Tassazione delle imprese)	15276/16
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione intitolata "Creare un sistema equo, competitivo e stabile di tassazione delle imprese nell'UE"	15315/16

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 1/2016 "Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?"	15300/16
Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali	14894/16
Decisione (UE) 2016/2232 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra GU L 337I del 13.12.2016, pagg. 1-2	12501/16
Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra GU L 337I del 13.12.2016, pagg. 3-40	12504/16
Decisione (PESC) 2016/2233 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che abroga la posizione comune 96/697/PESC relativamente a Cuba GU L 337I del 13.12.2016, pagg. 41-41	12509/16
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione della dichiarazione congiunta del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione europea e del Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico	15283/16
Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 332 del 7.12.2016, pagg. 22-24	12578/16
Regolamento (UE) 2016/2137 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 332 del 7.12.2016, pagg. 3-6	12580/16

3507^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) tenutasi a Bruxelles l'8 dicembre 2016**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 344 del 17.12.2016, pagg. 1-31	34/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DK, LT, HU, AT, PL, RO astenuti: HR

Dichiarazione della Commissione sul riesame delle emissioni di metano

La Commissione ritiene che sia essenziale, per la qualità dell'aria, seguire l'evoluzione delle emissioni di metano negli Stati membri per ridurre le concentrazioni di ozono nell'UE e promuovere la riduzione delle emissioni di metano a livello internazionale.

La Commissione conferma che, sulla base delle emissioni nazionali dichiarate, intende procedere a un'ulteriore valutazione dell'impatto delle stesse sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva NEC, che considererà misure volte a ridurre tali emissioni e che, ove opportuno, presenterà una proposta legislativa in tal senso. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto di una serie di studi attualmente in corso in questo settore, che dovrebbero essere completati nel 2017, oltre che degli altri sviluppi internazionali nell'ambito in questione.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla norma generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazione comune di Ungheria, Polonia e Romania

L'Ungheria, la Polonia e la Romania sostengono l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria proteggendo così la salute umana e l'ambiente. Tuttavia desiderano esprimere preoccupazione in merito al metodo utilizzato per la ripartizione degli oneri tra gli Stati membri rispetto agli obiettivi previsti da tale direttiva e alla procedura per il conseguimento dell'accordo in sede di Consiglio e con il Parlamento europeo. Si rammaricano che la ripartizione degli obiettivi tra gli Stati membri con una situazione analoga sia stata fissata arbitrariamente considerati gli uni rispetto agli altri, in maniera non trasparente e sproporzionata. Esprimono insoddisfazione per il fatto che il metodo mediante il quale sono stati stabiliti i rispettivi obiettivi di riduzione non è stato presentato o spiegato in modo sufficiente agli Stati membri all'atto dell'adozione della decisione o successivamente.

Ritengono che gli obiettivi a norma di tale direttiva potessero essere fissati senza perdere di vista i principi di base della cooperazione a livello dell'UE: proporzionalità, leale cooperazione e parità di trattamento degli Stati membri. Sono convinti che la solidarietà tra gli Stati membri in seno al Consiglio sia un elemento di importanza cruciale durante tutto il processo decisionale. È particolarmente importante che il voto a maggioranza qualificata, segnatamente in caso di obblighi specifici per paese, non sia usato in modo che imponga oneri ingiustificati e inaccettabili a vari Stati membri che non partecipano ad una maggioranza qualificata.

Esprimono nuovamente preoccupazione per il fatto che questo modo di negoziare può creare un precedente negativo per i futuri negoziati in sede di Consiglio. Sono profondamente convinti che tutti i negoziati debbano essere interamente trasparenti e portare a un risultato proporzionato ed equo per tutti gli Stati membri. In futuro gli atti giuridici contenenti obblighi specifici per paese non dovrebbero essere adottati senza la presentazione di adeguate e tempestive spiegazioni e senza lo svolgimento di discussioni sostanziali con tutti gli Stati membri.

Considerato quanto precede, l'Ungheria, la Polonia e la Romania manifestano grande disappunto sul compromesso finale relativo alla direttiva NEC per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle emissioni e voteranno contro la sua adozione.

Dichiarazione della Croazia

La Croazia accoglie con favore tutti gli sforzi compiuti per raggiungere un compromesso sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE, al fine di migliorare in modo significativo l'ambiente e ridurre gli effetti nocivi sulla salute dell'inquinamento atmosferico.

Tuttavia, a causa della revisione del bilancio energetico e dell'incertezza dei suoi effetti sulle proiezioni, la Croazia sta completando attualmente l'analisi a livello nazionale. La Croazia continua pertanto ad esprimere riserve riguardo alla proposta di compromesso relativa alla direttiva NEC.

Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 354 del 23.12.2016, pagg. 37-85	35/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania GU L 352 del 23.12.2016, pagg. 18-25	45/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Alla luce delle sfide finanziarie e delle circostanze eccezionali che la Giordania si trova ad affrontare per il fatto di ospitare oltre 1,3 milioni di siriani, la Commissione presenterà nel 2017, se del caso, una nuova proposta per estendere e potenziare l'assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania, dopo il buon esito della seconda AMF e purché siano soddisfatti i consueti presupposti per questo tipo di assistenza, compresa una valutazione aggiornata da parte della Commissione del fabbisogno di finanziamenti esterni della Giordania. Tale assistenza, di fondamentale importanza per la Giordania, aiuterebbe il paese a mantenere la stabilità macroeconomica, preservando nel contempo i vantaggi in termini di sviluppo e garantendo la continuità del programma di riforme del paese.

Regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea GU L 354 del 23.12.2016, pagg. 32-34	50/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 354 del 23.12.2016, pagg. 35-36	51/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Conclusioni del Consiglio "Accelerare il processo di integrazione dei Rom"		15406/16	
Conclusioni del Consiglio su "Donne e povertà"		15409/16	
Dichiarazione della Polonia In relazione ai punti 18, 19 e 31 e all'allegato I: Per quanto concerne i possibili lavori futuri in seno al Consiglio sui settori critici nell'ambito della piattaforma d'azione di Pechino, la Polonia afferma il proprio diritto di opporsi allo sviluppo di indicatori che condurrebbero all'imposizione di qualsiasi obbligo, come pure a oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi. Pertanto, la Polonia desidera evidenziare la bassa attendibilità degli indicatori proposti, dovuta alle limitate dimensioni del fenomeno, al numero ridotto di migranti facenti parte del campione e alla metodologia applicata alla ricerca (basata sull'EU-SILC e sull'IFL).			
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione della garanzia per i giovani e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile		15410/16	

3508^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni) tenutasi a Bruxelles l'8 e il 9 dicembre 2016**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/479 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 GU L 75 del 21.3.2017, pagg. 1-2	13712/16
Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 GU L 75 del 21.3.2017, pagg. 3-11	13711/16
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della dimensione esterna della sicurezza interna dell'UE nei Balcani occidentali, anche attraverso la governance integrativa in materia di sicurezza interna	15413/16
Conclusioni del Consiglio sul contrasto alla criminalità ambientale	15412/16

Decisione (UE) 2016/2311 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori GU L 345 del 20.12.2016, pagg. 53-55	12326/16
Dichiarazione di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria e Polonia Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna. Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza taluni Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.	
Decisione (UE) 2016/2312 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, che autorizza la Repubblica d'Austria e la Romania, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori GU L 345 del 20.12.2016, pagg. 56-58	12327/16
Dichiarazione di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria e Polonia Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna. Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza la Repubblica d'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.	

Decisione (UE) 2016/2313 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori GU L 345 del 20.12.2016, pagg. 59-61	12328/16
Dichiarazione di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria e Polonia Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna. Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza taluni Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.	
Conclusioni del Consiglio sulla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale	15349/16
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nell'Unione europea	14480/16
Decisione (UE, Euratom) 2016/2353 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, recante modifica del suo regolamento interno GU L 348 del 21.12.2016, pagg. 27-29	14730/16
Procedura scritta conclusa l'8 dicembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/2217 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 334 del 9.12.2016, pagg. 35-39	15036/1/16 REV 1

3509^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 12 e 13 dicembre 2016**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 GU L 344 del 17.12.2016, p. 32-45	14623/16
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sugli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti Il Consiglio e la Commissione convengono che la mancanza di dati attendibili rappresenta un ostacolo per la formulazione di pareri sugli stock ittici. Il Consiglio e la Commissione incoraggiano vivamente gli Stati membri a migliorare la raccolta e l'analisi dei dati da trasmettere agli organismi scientifici competenti al fine di facilitare la gestione sostenibile delle attività di pesca interessate.	
Dichiarazione della Spagna e del Portogallo sulla raccolta dei dati per l'occhialone nelle pertinenti zone COPACE e della CGPM Il CIEM ha fatto notare che l'attuale TAC per lo stock di occhialone non limita l'intera attività di pesca, in quanto si applica solo alla sottozona IX. Le catture di questo stock effettuate nelle zone adiacenti non sono disciplinate dall'attuale TAC. Al fine di migliorare la gestione dell'occhialone nella sottozona IX, nonché di migliorare la valutazione scientifica dello stock, la Spagna e il Portogallo continueranno a cooperare nella raccolta dei dati fornendo alla Commissione i dati delle loro catture degli ultimi dieci anni nelle pertinenti zone COPACE e della CGPM anteriormente al 1° aprile 2017. Tali informazioni saranno presentate alla Commissione e trasmesse da questa al CIEM con la richiesta di un parere scientifico aggiornato, per l'intera zona di distribuzione dello stock e le sue unità definiti dal CIEM.	

Dichiarazione della Commissione e del Portogallo sull'occhialone nella zona X

La Commissione e il Portogallo prendono atto del fatto che il TAC per l'occhialone nella zona X per il 2017 e il 2018 è stato fissato, mentre si prevede che il CIEM riveda il proprio parere per questo stock all'inizio del 2017. A seguito di tale revisione la Commissione, se del caso, proporrà un TAC riveduto per il 2017 e il 2018, in linea con i pareri scientifici. Il Portogallo sosterrà una revisione del TAC, in linea con i pareri scientifici, anche se ciò comportasse una diminuzione delle possibilità di pesca.

Dichiarazione della Commissione e di Spagna, Francia e Portogallo su una taglia minima di riferimento per la conservazione per l'occhialone (tutte le zone)

Gli Stati membri interessati convengono di sostenere il progetto di regolamento della Commissione sulla fissazione di una taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm per l'occhialone, per tutti gli stock.

Dichiarazione del Portogallo sulla pesca di pesce sciabola nero con palangari

Il Portogallo stabilirà un piano di gestione per la pesca di pesce sciabola nero con palangari. Il piano comprenderà miglioramenti della selettività delle catture accessorie di squali di acque profonde.

Dichiarazione del Portogallo sul pesce sciabola nero in varie zone, comprese la zona IX

Considerando la tendenza positiva dell'indice di abbondanza di pesce sciabola nero in zone quali la CIEM IX, presentata nell'ultimo parere del CIEM, il Portogallo invita la Commissione a chiedere al CIEM un riesame intermedio dello stato delle risorse e un'eventuale revisione dei TAC.

Il Portogallo è determinato a fornire dati scientifici a sostegno di tale riesame da parte del CIEM e della Commissione.

Dichiarazione della Spagna sul considerando 11

Il Regno di Spagna intende esprimere la sua preoccupazione riguardo alla formulazione del considerando 11 della proposta, la quale può lasciar credere che le catture di granatiere di roccia siano state erroneamente dichiarate come catture di granatiere berglax, e che sulla base di tale possibilità si adottino misure restrittive.

Desideriamo sottolineare la nostra convinzione che l'attività di pesca è stata realizzata nell'ambito dell'utilizzo legittimo delle possibilità di pesca e nel rispetto del principio della sostenibilità delle risorse.

Riteniamo che siano proprio imprecisioni come quelle contenute in tale considerando ad aver dato luogo a questa situazione complicata, essendo stata inserita una specie per la quale non si dispone di pareri, la cui inclusione è molto difficile da giustificare, e il cui aumento di contingente è molto male distribuito e calcolato. Si ricorda inoltre che la questione in oggetto è sub judice.

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna - EGF/2016/004 - ES/Comunidad Valenciana automotive)

14709/16

Decisione (UE) 2016/2354 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XI-B di tale accordo
GU L 348 del 21.12.2016, pagg. 30-55

13577/16

Decisione (UE) 2016/2355 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo alla compilazione di un elenco di arbitri
GU L 348 del 21.12.2016, pagg. 56-59

13579/16

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali

15508/16

3510^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 12 dicembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul Sud Sudan	14964/16
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica popolare democratica di Corea	15434/16
Decisione (UE) 2016/2342 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 348 del 21.12.2016, pagg. 1-2	13079/14
Protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 348 del 21.12.2016, pagg. 3-6	13078/14
Decisione (UE) 2017/43 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici GU L 6 dell'11.1.2017, pagg. 2-35	14373/16
Decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia GU L 337 del 13.12.2016, pagg. 15-15	13557/16

Decisione (PESC) 2016/2239 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale GU L 337 del 13.12.2016, pagg. 16-17	13846/16
Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo GU L 336I del 12.12.2016, pagg. 7-14	14481/16
Regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo GU L 336I del 12.12.2016, pagg. 1-6	14489/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel campo della gestione delle frontiere esterne da parte della Spagna (porto di Algeciras)	15144/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte del Lussemburgo, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio	15147/16

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 12 al 15 dicembre 2016)

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio GU L 354 del 23.12.2016, pagg. 1-19	11625/1/16 REV 1 (15525/16)	Non applicabile	Non applicabile
Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 352 del 23.12.2016, pagg. 1-17	11199/1/16 REV1 (15519/16)	Non applicabile	Non applicabile
Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 354 del 23.12.2016, pagg. 22-31	11198/1/16 REV1 (15518/16)	Non applicabile	Non applicabile
Regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 354 del 23.12.2016, pagg. 20-21	11197/1/16 REV1 (15517/16)	Non applicabile	Non applicabile

3511ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Bruxelles il 13 dicembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Relazione speciale n. 22/2016 dal titolo "I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all'orizzonte" GU C 345 del 21.9.2016, pagg. 10-10	15534/16
Conclusioni del Consiglio su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE	15101/16
Conclusioni del Consiglio sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione	15370/16
Procedura scritta conclusa il 19 dicembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/2315 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 345 del 20.12.2016, pagg. 65-65	15000/16

3512^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente) tenutasi a Bruxelles il 19 dicembre 2016**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)	10755/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: AT

Dichiarazione di Germania, Grecia, Danimarca, Lussemburgo, Malta, Repubblica ceca, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Irlanda e Regno Unito

Rileviamo che negli atti giuridici dell'UE i termini "harmful organism" e "pest" (entrambi resi con "organismo nocivo" in italiano) si riferiscono allo stesso concetto e sono impiegati in modo equivalente.

Motivazione:

Dato che i vigenti atti giuridici della Commissione e i regolamenti e le direttive del Consiglio (ad es. la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione) utilizzano anche il termine "harmful organism" con lo stesso significato e in modo equivalente, occorrerebbe evidenziare chiaramente che i termini "harmful organism" e "pest" sono sinonimi, in modo da evitare qualsiasi incertezza nell'applicazione dei vigenti atti giuridici dell'UE, del nuovo regolamento dell'UE sulla sanità delle piante e del nuovo regolamento sui controlli ufficiali.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/3 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese GU L 2 del 5.1.2017, pagg. 1-2	10711/16
Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero GU L 352 del 23.12.2016, pagg. 26-30	15260/16
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione Il Consiglio e la Commissione ritengono che, per far fronte alle dichiarazioni inesatte e alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) del rombo chiodato nel Mar Nero, sia opportuno migliorare ulteriormente l'attuazione delle misure di controllo e monitoraggio in vigore dal 2012 previste nella dichiarazione della Bulgaria e della Romania. Gli Stati membri interessati dovrebbero compiere gli sforzi e destinare le risorse necessari per affrontare le carenze sistemiche dei loro regimi di controllo e garantire l'efficacia delle misure decise. È opportuno che la Commissione proceda, entro il 15 settembre 2017, ad una valutazione del grado di attuazione di dette misure e ad un esame della loro efficienza, in previsione di azioni eventualmente necessarie per affrontare la situazione. Inoltre, l'UE si adopererà per assicurare che la CGPM presti particolare attenzione a che i suoi membri e le parti non contraenti cooperanti della CGPM rispettino pienamente gli impegni assunti riguardo all'attuazione delle azioni stabilite nella tabella di marcia per la lotta contro la pesca INN nel Mar Nero adottata nel 2013 e della strategia a medio termine 2017-2020 adottata dalla CGPM nel 2016.	

Dichiarazione della Bulgaria e della Romania

Nel contesto dell'adozione del regolamento che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nel Mar Nero, preso atto dello sviluppo degli stock evidenziato dal gruppo subregionale per la valutazione degli stock nel Mar Nero della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e riconosciuta l'importanza di proseguire l'attuazione di un solido sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca per un uso sostenibile delle risorse marine nel Mar Nero, la Bulgaria e la Romania si impegnano:

in generale

ad attuare pienamente entro il 2017 le azioni non ancora realizzate previste dalle disposizioni del piano d'azione del 16 dicembre 2014 e a collaborare con la Commissione nell'attuazione degli obiettivi della dichiarazione di Bucarest, adottata di recente nell'ambito della conferenza ad alto livello intesa ad aumentare la cooperazione nel settore della pesca⁽¹⁾, nonché delle azioni previste per il Mar Nero nella strategia a medio termine della CGPM (2017-2020) verso una pesca sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero;

riguardo al rombo chiodato

a dare seguito e a portare avanti l'attuazione di misure intese a

- mantenere ai livelli del 2016 le autorizzazioni di pesca per il rombo chiodato e la ripartizione minima per imbarcazione,
- mantenere al livello del 2016 il rispettivo numero di porti designati per gli sbarchi (7 per la Bulgaria e 10 per la Romania) al fine di razionalizzare il controllo degli sbarchi,
- proseguire con la politica rigorosa adottata nel 2016 per la registrazione di tutte le catture, incluse quelle di peso inferiore a 50 kg, nei rispettivi giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle note di vendita di tutte le navi autorizzate,
- aumentare del 20%, rispetto al 2016, il numero di ispezioni del mercato e di ispezioni in mare, anche durante il periodo di riposo biologico, in base ad una metodologia di valutazione dei rischi e ad un calendario concordato con la Commissione europea e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA),
- aumentare del 20% il numero di azioni di ispezione congiunte coordinate dall'EFCA, inclusi i controlli in mare, degli sbarchi e sui mercati nonché il monitoraggio del trasporto di pesci su strada,

- varare nel 2017 un progetto pilota sulla valutazione dei rigetti nella pesca di *Rapana venosa*, al fine di valutare l'impatto sul novellame di rombo e spinarolo,
- garantire che tutti gli attrezzi fissi siano debitamente contrassegnati e identificati conformemente alle norme dell'Unione europea e adottare tutte le necessarie azioni di follow-up,
- porre in atto nuove azioni di sensibilizzazione per informare il pubblico in merito alle condizioni tecniche e al periodo di riposo biologico applicabili alle attività di pesca del rombo chiodato,
- collaborare con la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) per quanto riguarda l'attuazione della raccomandazione GFCM/40/2016/6, l'eventuale elaborazione di una proposta per un piano pluriennale della CGPM per il rombo chiodato nonché altre misure ritenute necessarie per far fronte a dichiarazioni inesatte, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) del rombo chiodato nel Mar Nero e alla commercializzazione delle catture illecitamente effettuate nella regione;

riguardo allo spinarolo

a dare seguito e a portare avanti l'attuazione di misure intese a

- limitare le rispettive catture di spinarolo nel 2017 al livello del 2015 ed informare la Commissione con cadenza trimestrale delle iniziative prese per raggiungere questo obiettivo,
- ridurre del 10% rispetto al 2016 il livello delle autorizzazioni di pesca per lo spinarolo,
- proseguire con l'attuazione della politica rigorosa adottata nel 2016 per la registrazione di tutte le catture, incluse quelle di peso inferiore a 50 kg, nei rispettivi giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle note di vendita di tutte le navi autorizzate, nonché delle navi aventi catture accessorie di spinarolo.

⁽¹⁾ Si veda <http://www.fao.org/gfcm/meetings/blackseaconference2016/en/>.

Conclusioni del Consiglio in merito allo studio di Eurostat sulle implicazioni di bilancio a lungo termine delle spese pensionistiche dell'UE	14834/16
Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti GU C 484 del 24.12.2016, pagg. 1-6	14601/16
Regolamento (UE) 2016/2390 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 360 del 30.12.2016, pagg. 14-272	14843/16
Regolamento (UE) 2016/2389 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 360 del 30.12.2016, pagg. 1-13	14842/16
Dichiarazione della Spagna La Spagna esprime voto contrario alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (ST 14596/16 + ADD 1) per i motivi seguenti. La comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02) non contiene elementi a sostegno dell'approvazione di un contingente tariffario nel contesto di un'eccedenza produttiva. La proposta include nondimeno un contingente tariffario con numero d'ordine 09.2716 per le fibre di rayon viscosa in fiocco (ex 5504100020) in relazione alle quali esiste una produzione sufficiente nell'UE. La Spagna ritiene che la concessione di tale contingente tariffario determini incertezza giuridica, crei un precedente negativo per richieste future e metta a rischio recenti investimenti spagnoli.	

Conclusioni del Consiglio sull'intensificazione dello scambio di informazioni in materia doganale	14220/6/16 REV 6
Dichiarazione dei Paesi Bassi, a cui aderiscono Spagna e Danimarca Le conclusioni del Consiglio sull'intensificazione dello scambio di informazioni in materia doganale vertono sulla necessità di continuare a sviluppare un approccio specifico per paese, sulla necessità di una base giuridica trasparente e corretta e sulla necessità di lavorare sull'interoperabilità dei sistemi informatici. Nelle conclusioni si invita la Commissione a prendere in esame proposte relative a un quadro politico e, ove necessario, una normativa dell'Unione sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi. Alla luce di quanto sopra esposto, i Paesi Bassi sottolineano che, al momento di valutare il seguito di tali conclusioni, occorrerà tener conto dei seguenti elementi: 1. costi dei sistemi informatici, pianificazione e definizione delle priorità anche in relazione agli altri progetti informatici relativi alle dogane; 2. diverse modalità di scambio di informazioni in circostanze specifiche degli Stati membri al fine di esaminare e facilitare ulteriori progressi nel conseguimento di concetti maggiormente innovativi e proattivi per lo scambio sistematico di informazioni con i paesi terzi.	
Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 25 del 31.1.2017, pagg. 12-35	13656/16
Decisione (PESC) 2016/2314 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) GU L 345 del 20.12.2016, pagg. 62-64	14290/16

Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni GU L 348 del 21.12.2016, pagg. 60-71	14319/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale della Corte dei conti europea n. 13/2016 sull'assistenza dell'UE alla Moldova per rafforzare la pubblica amministrazione	15676/16
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione della Croazia riguardo allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli	15190/16
Conclusioni del Consiglio sulla protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la corretta gestione delle sostanze chimiche	15673/16
Procedura scritta conclusa il 21 dicembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC GU L 352 del 23.12.2016, pagg. 60-73	13326/16
Decisione (PESC) 2016/2383 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 352 del 23.12.2016, pagg. 74-91	14958/16

Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/2384 del Consiglio, del 22 dicembre 2016, che modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che modifica la decisione (PESC) 2016/1136 GU L 352 del 23.12.2016, pagg. 92-93	14534/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2373 del Consiglio, del 22 dicembre 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 GU L 352 del 23.12.2016, pagg. 31-32	14537/16